

REGIONE BASILICATA

Legge 12 novembre 2024, n.40

Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 (Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici).

Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 (Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

Sommario

Articolo 1 - Modifica al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30

Articolo 2 - Norma finanziaria

Articolo 3 - Dichiarazione di urgenza

Articolo 1

Modifica al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 è sostituito dal seguente:
“1. La Regione Basilicata provvede agli accertamenti e alle ispezioni degli impianti termici di cui all'articolo 9 del DPR n. 74/2013 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) per il territorio della Provincia di Potenza. Le medesime funzioni sono delegate al Comune di Potenza e alla Provincia di Matera per i territori di rispettiva competenza, ivi compresi i comuni con più di 40.000 abitanti. La Regione Basilicata, la Provincia di Matera ed il Comune di Potenza di seguito sono denominate autorità competenti”.

Articolo 2

Norma finanziaria

1. Le maggiori entrate finanziarie derivanti dall'attuazione della presente legge stimate in un massimo di euro 50.000 per l'esercizio 2024 e di euro 300.000 per ciascuno degli esercizi 2025 e 2026 vengono iscritte sullo stato di previsionale dell'entrata al Titolo 3000000 Tipologia 3020000 Categoria 3020300 del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e vengono contestualmente accantonate a valere sulla Missione 20, Programma 3, Titolo 1.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede a definire l'impiego delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo attraverso apposita iscrizione sul capitolo di spesa corrente avente specifica destinazione.

Articolo 3

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata

Potenza, 12 novembre 2024

BARDI